



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI DI SORTE
LOCALI**

Approvato dal C.C. nella seduta del 23/12/2003 con atto n° 87

Regolamento comunale
Per le
Manifestazioni di sorte locali
(D.P.R 26 ottobre 2001, n. 430)

*Approvato con deliberazione n. 87. del Consiglio comunale
in data 23/12/2003 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il*

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – La comunicazione	3
Art. 5 – Gli adempimenti dei promotori	3
Art. 6 – L’incaricato del Sindaco	3
Art. 7 – Gli adempimenti dell’incaricato del Sindaco	4
Art. 8 – La cauzione per le tombole	4
Art. 9 – Le sanzioni	4

TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Oggetto

1. In applicazione del Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante il “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locale che si svolgono nel territorio del Comune di Bernareggio.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per lotteria, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
- b) per tombola, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’ estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola;
- c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
- d) per riffa, una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto;
- e) per manifestazione di sorte locale, qualsiasi manifestazione che, mediante l’acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all’alea la designazione dei vincitori, consenta l’attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l’ estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte;
- f) per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, quelli disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice

- civile costituiti con atto pubblico che deve farsi per iscritto, come disposto dall'art. 1350 del codice civile, e secondo le modalità indicate dall'art. 2699 del codice civile;
- g) per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dall'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - h) per partiti o movimenti politici, quelli di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
 - i) per ambito Familiare e privato, tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione, ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;
 - j) per tombola con fine ludico, la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ove gli organizzatori e i partecipanti al gioco, non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile. Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 500 ed il ricavato della tombola non deve eccedere la somma di euro 700.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico quali:
 - a) Fiere, sagre, feste e manifestazioni con riunione straordinaria di persone;
 - b) Esercizi commerciali, pubblici e artigianali;
 - c) Manifestazione organizzate da partiti o movimenti politici.
2. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Devono intendersi vietate anche quelle manifestazioni di sorte:
 - Effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nel mettere in palio cesti natalizi, uova di Pasqua ecc., abbinando la vincita all'estrazione dei numeri del lotto;
 - Effettuate nelle fiere, sagre e feste paesane mediante ruote della fortuna o meccanismi simili.
3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono tuttavia, consentite:
 - a) Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
 - b) Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori di dette manifestazioni locali devono essere considerati come le associazioni, i comitati e le Onlus e quindi sottoporsi alla

medesima disciplina che regola le manifestazioni di sorte organizzate da questi ultimi.

- c) Le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici. Per privati si devono intendere tutti i circoli privati senza alcuna distinzione, aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell'interno;
4. Il controllo delle tombole che si svolgono in ambito familiare e privato deve avvenire nel rispetto della tutela di libertà di domicilio e quindi gli organi di vigilanza potranno accedere, in qualunque ora, nei locali dl circolo ove si svolge un'attività soggetta ad atto di assenso dell'amministrazione – tombola che si svolge nella sala di somministrazione di alimenti e bevande -. Per i locali invece ove si svolgono attività non soggette ad alcuna autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che vi si svolgano attività vietate o per le quali la legge comunque prescrive il rilascio di atti di assenso, dovrà essere informata l'autorità giudiziaria ed ottenere dalla stessa l'autorizzazione ad accedervi.
5. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari a euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
6. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae a ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari a euro 12.911,42.
7. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
8. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle sopra consistono solo in servizi ed in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Art. 4 – La comunicazione

1. I rappresentanti degli enti organizzatori individuati dall'art.13, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 430 in data 26 ottobre 2001, e , dei partiti o movimenti politici per le manifestazioni di sorte locali svolte fuori dall'ambito della manifestazione stessa devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Milano ed al Sindaco di Bernareggio;
2. La comunicazione deve pervenire al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa. Il termine dei trenta giorni decorre dal momento in cui il Comune la riceve. I trenta giorni devono servire per il Comune per attivare i controlli previsti dallo stesso decreto n. 430. La comunicazione può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per le domande spedite a mezzo posta, come per quelle consegnate direttamente al Comune, fa fede per il conteggio del termine, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo competente. L'ufficio competente a ricevere queste comunicazioni adotta, attraverso il regolamento dei procedimenti amministrativi di cui alla

legge n. 241/1990, procedure analoghe a quelle individuate per la denuncia di inizio attività, almeno per la parte che prevede di rilasciare all'interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art.8, comma 2, della legge 241/1990. Per le comunicazioni inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento delle comunicazioni, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della su citata legge.

3. Per il disposto dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001 alla comunicazione deve essere allegato:
 - a) Per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premiai vincitori, abbinamento tra numeri estratti e premi in palio, il luogo di custodia dei premi non ritirati, modalità del ritiro dei premi stessi.
 - b) Per le tombole:
 - Il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 - La documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi;
 - c) per le pesche e i banchi di beneficenza, l'indicazione del numero dei biglietti che si intendono emettere ed il relativo prezzo.
4. La comunicazione irregolare, incompleta priva degli allegati previsti dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente sarà respinta con comunicazione scritta e motivata.
5. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Milano ed al Sindaco di Bernareggio in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dalla legge e, valuta la necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore.

Art. 5 – Gli adempimenti dei promotori

1. Fatto salvo gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, i promotori delle manifestazioni di sorte locale al momento della presentazione della prescritta comunicazione devono richiedere al comune l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico per portare a conoscenza del pubblico, presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, le modalità della stessa. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto ed al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.
2. Il rappresentante dell'ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione dell'incaricato del Sindaco.
3. Solo alla presenza di questi si può iniziare a svolgere gli adempimenti fissati dal D.P.R. n. 430/2001 ed in particolare:

- a) Per le lotterie e per le tombole il rappresentante dell'ente organizzatore deve provvedere, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco, di tale circostanza il rappresentante dell'ente organizzatore ne porta a conoscenza il pubblico prima dell'estrazione. Di tutte le operazioni compiute per l'estrazione deve redigere un processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco;
 - b) Per le pesche o banchi di beneficenza invece il responsabile dell'ente promotore è tenuto a controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, sempre alla presenza dell'incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
4. L'ente organizzatore deve corrispondere al Comune, presso il quale si svolge la manifestazione di sorte locale, le spese per il servizio svolto dall'incaricato del Sindaco, come indicato nell'art. 6 del presente regolamento.
 5. E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del Sindaco richieda di inserire.

Art. 6 – L'incaricato del Sindaco

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza viene svolto dal Sindaco o da dipendenti comunali o consiglieri comunali, in qualità di persone "incaricate del Sindaco".
2. I dipendenti da adibire alle mansioni di cui al comma 1 sono reperiti fra il personale in servizio presso il Comune di Bernareggio secondo i criteri individuati con apposita deliberazione della giunta Comunale.
3. L'incarico, che esorbita dalle mansioni contrattuali dei dipendenti, viene attribuito con apposito decreto del sindaco.
4. Il costo dell'attività svolta dall'incaricato è a carico dei promotori e organizzatori della manifestazioni che dovranno versare, presso la tesoreria comunale, entro 10 giorni dall'effettuazione della manifestazione, una somma che viene determinata secondo i criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta.
5. L'incaricato deve svolgere l'attività di controllo delle estrazioni delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza fuori dal normale orario di servizio: questa attività non dovrà pregiudicare o comunque interferire con le funzioni proprie del dipendente.
6. L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dell'ufficio con divieto di utilizzare locali, strumenti e personale della struttura organizzativa di appartenenza.

Art. 7 – Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco

1. L'incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotterie e tombole) prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione.

2. Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:
 - a) Prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
 - b) Verifichi che la serie e le numerazioni dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
 - c) Dia atto al pubblico che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;
 - d) Proceda alla redazione del processo verbale.
3. Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:
 - a) Controlli il numero dei biglietti venduti,
 - b) Proceda alla redazione del processo verbale.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore.
5. Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni, di cui ai commi precedenti, non si svolgano secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale. L'incaricato, qualora la manifestazione di sorte sia costituita da una tombola, dovrà attendere alle operazioni di svincolo della cauzione con le modalità richiamate dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 8 – La cauzione per le tombole

1. Per le tombole, previste dall'art.14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 430/2001, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di acquisto risultante dalle relative fatture, o, in mancanza al valore normale degli stessi che non può essere superiore ad euro 12.911,42.
2. In assenza di fatture di acquisto il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.
3. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è corrisposta:
 - a) Mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale;
 - b) Ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore preso un notaio.
4. L'ente organizzatore, entro trenta giorni dall'estrazione presenta all'incaricato del Sindaco, che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione

consiste in copia autenticata delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio.

5. L'incaricato del Sindaco verifica la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi, indicati nel regolamento allegato alla comunicazione, siano consegnati ai vincitori e procede allo svincolo della cauzione.
6. Nell'ipotesi di cui l'incaricato del Sindaco accerti che dei premi promessi non siano stati consegnati dispone l'incameramento della cauzione per un importo pari ai premi non consegnati, e non deve invece ammontare all'intera cauzione. L'incaricato del Sindaco procederà quindi con uno svincolo parziale della cauzione stessa.

Art. 9 – Le sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001 le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18/08/2000 n. 267.
2. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Al fine di applicare la disposizione dell'art. 113-bis, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che testualmente recita: "La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore" si deve intendere:
 - a) Per operazione circoscritta a poche persone la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore alle 100 persone;
 - b) Per premio di scarso valore il premio che non superi il valore di euro 100; detto premio deve consistere solo in servizi ed in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
4. La competenza in materia di procedimenti sanzionatori amministrativi di cui alla citata legge 689/81, viene assegnata al dirigente comunale competente.